

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1484

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALICATA, VALORI, ALATRI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LAJOLO,  
FRANCO PASQUALE, PERINELLI, PIGNI, VIVIANI LUCIANA**

*Presentata il 19 giugno 1964*

### Disposizioni sulla cinematografia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella società contemporanea, il cinema si presenta ormai come un grande fenomeno dal punto di vista sia culturale come industriale. Sotto l'uno e l'altro aspetto, lo Stato non può dimostrare nei suoi confronti disinteresse o mal riposto interesse. La produzione cinematografica costituisce una delle principali industrie del nostro Paese, impiega alcuni tra i più brillanti ingegni e dà lavoro a numerose maestranze qualificate, impegna e fa girare capitali ingenti, dà luogo a prodotti che hanno la più larga circolazione e, attraverso il noleggio e l'esercizio, interessa altri due settori in cui a loro volta si articolano e dispiegano forti interessi economici. Ancora più importante, dal punto di vista del necessario intervento pubblico, il rilievo culturale del cinema che, con la sua diffusione, con l'interesse appassionato che suscita nel pubblico, con il potere di informazione, di commozione, di suggestione, esercita una funzione stimolatrice dell'intelligenza e della fantasia e s'inserisce in definitiva tra i settori più vivi della cultura contemporanea. Ciò, forse, in Italia più accentuatamente che in molti altri Paesi, pur caratterizzati da una forte industria cinematografica, perché proprio in Italia, dagli anni dell'immediato secondo dopoguerra con l'affermazione del neorealismo a questi ultimissimi tempi con

i trionfi quasi incontrastati in tutti i festival internazionali, il cinema ha rappresentato e rappresenta uno dei più validi motivi del prestigio nazionale anche all'estero, oltre che una delle forme d'arte in cui più direttamente e sinceramente si rispecchia il travaglio e il progresso della vita civile e intellettuale della nazione.

Perciò il cinema non può non essere considerato come un servizio di interesse culturale pubblico, ed è certamente sotto questo profilo che lo Stato non se ne è mai disinteressato, anche se a nostro motivato giudizio in forme e modi per lo più inadeguati o addirittura errati perché distorti dall'intervento di forze estranee e tutt'altro che interessate a un sano sviluppo del cinema nazionale.

La prova di ciò è nelle condizioni nelle quali il Parlamento si trova a dover discutere il rinnovo della vigente legge economica sulla cinematografia. Essa scade infatti in un periodo di grave crisi del cinema italiano, la più grave che esso abbia attraversato nel pur ricorrente ciclo di depressioni che periodicamente lo hanno investito in tutto l'arco del ventennio trascorso.

È, quella odierna, una crisi strutturale che ancora una volta riconferma la debolezza di un sistema rivelatosi fallimentare, associando in un esito disastroso sia l'intervento dello

Stato, sia l'iniziativa privata, giacché l'uno e l'altra, nonostante gli enormi investimenti effettuati non sono riusciti ad assicurare alla cinematografia nazionale né uno sviluppo sano e armonico, né una base solida.

Il quadro che si delinea davanti ai nostri occhi è molto preoccupante: numerosi sono i dissesti verificatisi negli ambienti della produzione; a circa 4.000 unità ammonta il numero dei disoccupati nel settore della cinematografia; la Banca nazionale del lavoro è esposta per oltre 30 miliardi di prestiti e anticipazioni a film che, in gran parte, stentano a recuperare il denaro di cui hanno usufruito; in pratica le maggiori società noleggiatrici italiane hanno smantellato il loro apparato di vendite; su Cinecittà incombe la minaccia di una possibile smobilitazione nonché il peso di un'amministrazione largamente deficitaria; gli enti statali — Ente di gestione, Istituto Luce — non sono in grado di svolgere un ruolo risanatore; i film che vengono messi in cantiere sono prevalentemente di livello qualitativo basso; gli indici degli incassi tornano a volgersi a favore delle pellicole hollywoodiane poiché mancano prodotti nazionali che possano degnamente competere con i film americani e l'organizzazione della distribuzione italiana nel mercato interno e in quello internazionale è affatto insufficiente; il piccolo esercizio, che concerne oltre il 50 per cento dell'intero circuito, versa in condizioni precarie; l'attività produttiva, seguendo soprattutto criteri di speculazione finanziaria, non si traduce nella creazione di strutture stabili.

Il meno che si possa dire, tracciando un consuntivo realistico, è che, malgrado i successi raccolti in Italia e nel mondo, la stima che circonda i nostri cineasti, il prestigio di cui gode, la cinematografia italiana si trascina in uno stato insostenibile, alternando parentesi di floridità a crisi regolarmente ritornanti e imputabili a deficienze organiche e a un'impalcatura legislativa, la quale non ha impedito che la situazione volgesse gradualmente al peggio.

D'altro canto era inevitabile che si giungesse a questo rovinoso approdo, visto che le leggi vigenti — nella sostanza — sono rimaste immutate sin dal lontano 1947, quando i partiti dello schieramento governativo, per ragioni estranee alla convenienza del cinema italiano, decisero di adottare la politica dei cosiddetti « ristorni » proporzionati all'incasso dei film nazionali, rinunciando così a porre un'argine alla invadenza massiccia della cinematografia hollywoodiana e a difendere il

cinema italiano sul mercato con l'unico sistema possibile ed efficace, quello di offrirgli maggiori possibilità di circolazione e di rendimento.

Si instaurava in tal modo una prassi protezionistica che, mentre non proteggeva e non agevolava affatto la produzione nazionale, permetteva al potere esecutivo di innalzare assillanti bardature burocratiche, nonché strumenti ricattatori e condizionanti restrittivamente la libertà di espressione.

Al contempo, pur disponendo di mezzi atti a consentire un intervento propulsore e calmieratore sul terreno delle strutture, lo Stato rinunciava a svolgere le sue funzioni nel settore specifico, consegnando prima gli enti pubblici cinematografici nelle mani di amministratori incompetenti e irresponsabili ma immancabilmente legati al partito di maggioranza, e poi alienando i suoi patrimoni (E. N. I. C., E. C. I.) e cedendoli molto al di sotto del loro valore a gruppi finanziari privati, che hanno tratto grande vantaggio dal passaggio di proprietà.

Oggi la crisi che nuovamente e più gravemente ha investito il cinema italiano si presenta come una crisi non di ingegni e capacità, e neppure di produzione in quanto tale, ma in modo preminente come una crisi di mercato, e nel mercato occorre quindi in primo luogo agire per scoraggiarne le tendenze abnormi e potenziare invece le forze che hanno interesse a una sua normalizzazione e, quindi, al suo risanamento.

Muovendo da queste inconfutabili constatazioni, il Partito comunista italiano e il Partito socialista di unità proletaria si sono fatti promotori di una proposta di legge ispirata a criteri di riforma, le cui linee maestre già erano state tracciate nel 1959 e sottoscritte, in rappresentanza del Partito socialista italiano, dai deputati Mazzali, Basso, Codignola, Creppi, Paolicchi e Schiavetti.

Tale progetto nasce dall'esigenza di recare un effettivo aiuto alla cinematografia italiana mediante misure che incrementino il suo potenziale rendimento sul mercato, preservino la sua libertà da interferenze opprimenti, assicurino la sua continuità attraverso il risanamento e il potenziamento degli enti statali cinematografici, pongano fine allo sperpero del denaro pubblico elargito a favore di imprese a prevalente carattere speculativo, tendano a riportare a misure più ragionevoli gli inflazionati costi di produzione, e incentivino adeguatamente il miglioramento qualitativo della domanda e dell'offerta.

Sotto questo profilo, il progetto del P. C. I. e del P. S. I. U. P. scaturisce dalla stessa istanza di libertà cui s'ispira la nostra proposta legislativa tendente ad abolire ogni forma di censura amministrativa preventiva, salvi gli accertamenti necessari per verificare quali siano o no i film italiani e stranieri accessibili al pubblico dei minorenni.

Partendo dai presupposti sopra indicati, era inevitabile che prevalesse in noi la convinzione di suggerire, con estrema coerenza, un nuovo orientamento determinato per contrasto dalla deludente esperienza del passato e inteso soprattutto a risanare il mercato, accrescendo gli *atouts* del cinema italiano. Siamo, pertanto, giunti alla conclusione che il modo migliore per aiutare la produzione cinematografica nazionale consista nel rinunciare alla politica dei « ristorni » e nel promuovere, in compenso, una sensibile riduzione dei diritti erariali sulla programmazione dei film parlati nella lingua originale, accompagnata da un aumento del numero dei giorni destinati alla programmazione dei film nazionali e dall'inasprimento delle norme che colpiscono gli inadempienti agli obblighi sanciti.

È questo un provvedimento che, in piena compatibilità con gli accordi internazionali stipulati dall'Italia e con i vincoli derivanti dal M. E. C., mentre non limita l'ingresso delle pellicole straniere nel nostro Paese e non erige barriere doganali e discriminazioni di sorta, si traduce a sostegno della cinematografia nazionale e a beneficio di tutti quei film, provenienti da ogni parte del mondo, che, per colpa di una richiesta indifferenziata, oggi fanno affidamento su un mercato assai ristretto e tale da non coprire le spese di doppiaggio e di edizione.

Occorre notare a questo proposito che la nostra proposta fa tesoro di una pratica largamente riscontrabile nei paesi dell'Europa continentale ed extra-continentale, nonché nei paesi d'oltreoceano.

Per agevolare la produzione cinematografica abbiamo, inoltre, previsto che la riscossione delle aliquote d'incasso spettanti ai distributori e ai produttori (che attualmente ha luogo con notevole lentezza e il cui ritardo aumenta e aggrava l'onere degli interessi passivi) sia curata dall'amministrazione dello Stato tramite la S. I. A. E., affinché le somme rilevate vengano depositate non oltre il decimo giorno dallo spettacolo al quale si riferiscono e siano a disposizione degli aventi diritto a partire dal 60° giorno dalla data del deposito.

In questo modo la produzione cinematografica italiana potrà fare affidamento su una riscossione dei propri diritti snella e quasi immediata, nonché sul rapido rientro dei capitali investiti e su un rilevante alleggerimento degli interessi passivi. Il deposito, per due mesi, delle somme riscosse dalla S. I. A. E. verrà inoltre ad integrare con ben 7 miliardi le disponibilità della Banca nazionale del lavoro per il credito cinematografico, senza alcun aggravio per lo Stato.

Così come, infine, a favore della produzione nazionale deve essere considerato il finanziamento della S. A. C. C. — fino a copertura del 40 per cento del costo totale di produzione — a società cooperative formate da autori, attori, tecnici e maestranze.

Nell'ambito di un effettivo sostegno alla cinematografia nazionale rientra anche la progettata costituzione, sotto l'egida dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di almeno due società aventi per oggetto principale: l'una la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali, e l'altra la gestione di esercizi cinematografici.

A questo fine si chiede che il fondo di dotazione dell'Ente gestione per il cinema sia aumentato ogni anno, per un periodo di 5 anni, di una somma versata dal Tesoro dello Stato e pari all'1,75 per cento dell'introito lordo conseguito in Italia dagli spettacoli cinematografici e pari pertanto al risparmio che l'amministrazione dello Stato può ottenere con l'abolizione di ogni elargizione alle cineattualità, che, non assolvendo più alle funzioni di servizio pubblico (peraltro garantito dalla TV) e beneficiando di fonti autonome di finanziamento, tali da garantirne la sopravvivenza, non presentano più motivi legittimi per usufruire dei contributi statali.

Nel novero delle misure da noi elaborate un capitolo decisivo è rappresentato dal piccolo e medio esercizio, cioè da migliaia di sale le quali garantiscono il carattere popolare dello spettacolo cinematografico e hanno risentito della flessione delle frequenze verificatesi in Italia recentemente. Affinché questo largo e importante settore della nostra industria cinematografica sia sollevato dalle conseguenze della crisi, e affinché sia difeso il carattere popolare dello spettacolo cinematografico, proponiamo un esonero totale dal pagamento delle tasse erariali fino alla concorrenza di un importo di lire 30 mila giornaliero per i film parlati in lingua originale e di lire 20.000 per gli altri film, ove il prezzo massimo lordo del biglietto

non superi le 250 lire. Un esonero totale proponiamo per i circoli e le associazioni che svolgano attività di cultura cinematografica.

Quanto al mantenimento dei premi di qualità, il nostro progetto non solo riafferma l'imperativo di tale stimolo a una produzione improntata a criteri di ricerca culturale e artistica, ma giudica necessario aumentarne il numero (dai 5 attuali a 15) e l'entità (dai 25 milioni attuali a 30 ciascuno, da dividersi con la seguente ripartizione: 25 al produttore e 5 agli autori del film premiato), sì da venire incontro fra l'altro a quei film che, pur vantando meriti culturali e artistici, conducono una vita stentata sul mercato e hanno bisogno di un appoggio concreto per equilibrare la bilancia dei costi e dei ricavi.

Sostanziali trasformazioni in senso democratico sono previste in merito alla strutturazione delle commissioni ministeriali e degli Enti cinematografici statali. Per le prime, puntualizzandone la composizione, ci si è preoccupati soprattutto di ampliarne e meglio definirne il carattere rappresentativo, chiamandovi a partecipare i rappresentanti delle più importanti categorie cinematografiche; e in non pochi casi arrivando a investire la responsabilità delle grandi organizzazioni sindacali nazionali per quel che concerne la designazione dei vari delegati. Le commissioni incaricate di assegnare premi di qualità sono state affidate esclusivamente alla competenza di uomini di cultura, critici e autori designati da associazioni professionali.

Circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione, cioè dell'Ente che coordinerà la politica degli enti cinematografici statali, una novità sostanziale è costituita dalla nomina di cinque cittadini di alta qualifica culturale e professionale segnalati dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema e rispettivamente eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo il regolamento parlamentare. In tal modo si intende stabilire una direzione sottoposta a un severo controllo pubblico e tale da sfuggire a valutazioni e interessi di parte.

In merito ai cortometraggi, vale a dire di uno dei settori della nostra cinematografia in cui più forte si è manifestata la speculazione dei privati e la minaccia alla libertà di iniziativa tramite l'uso di pratiche monopolistiche in cui lo Stato ha speso decine e decine di miliardi senza ottenere che la produzione documentaristica circolasse ed elevasse il suo livello qualitativo, mentre proponiamo

che l'Istituto Luce curi per proprio conto ma non in regime di monopolio la distribuzione di documentari, prevediamo le seguenti provvidenze:

un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali per l'esercente che proietti un cortometraggio di lunghezza non inferiore ai 360 metri;

60 premi di produzione di 4-5 milioni ciascuno, da assegnarsi semestralmente; e un ulteriore premio di diffusione di 2 milioni da attribuirsi a ogni cortometraggio che venga richiesto in noleggio dall'Istituto Luce o dalla R. A. I.-TV. o che, tramite l'Istituto Luce, sia immesso nel circuito scolastico e sia destinato ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare, o che sia stato proiettato in almeno 300 sale cinematografiche.

Con queste provvidenze abbiamo inteso soprattutto indirizzare la circolazione dei documentari non soltanto attraverso i consueti canali delle sale di pubblico spettacolo, ma anche attraverso particolari strutture organizzative, che costituiscono la premessa di un differenziato e ramificato circuito della cinematografia documentaristica e offrono il terreno sul quale sempre più, in avvenire, il cortometraggio assolverà ai suoi compiti di servizio di interesse pubblico e alle sue finalità educative e formative.

Circa i film per ragazzi, va innanzitutto constatato che l'Italia brilla, nel panorama mondiale, per la sua assenza; che ad onta delle provvidenze sancite dalle precedenti leggi, si è fatta strada una volontà tesa eminentemente a risolvere il problema specifico incoraggiando — senza esiti costruttivi — la diffusione di normali film commerciali approssimativamente riconosciuti « adatti » alla gioventù; che qualche risultato tangibile si è raggiunto nel nostro paese soltanto in virtù delle trasmissioni dedicate ai ragazzi dalla TV., le quali hanno consentito di trovare un pubblico altrimenti non organizzabile. In base a queste considerazioni, riteniamo opportuno affidare all'Ente autonomo di gestione il compito di realizzare annualmente, per mezzo delle società da esso controllate, almeno 6 film per la gioventù rispondenti a criteri educativi, artistici e spettacolari. A tale scopo è previsto un contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni, e l'abbuono totale dei diritti erariali per l'esercente che proietti film prodotti per la gioventù.

Da quanto sopra discende che il nostro progetto mira a generare condizioni strutturali che, nel pieno rispetto della libertà d'iniziativa e anche attraverso un intervento

attivo dell'amministrazione dello Stato, facilitino la nascita e la circolazione dei film italiani sul mercato interno e in quello internazionale.

In questo ambito, il problema di una sempre più stretta collaborazione fra il cinema e la TV — collaborazione sulla quale riposano le sorti dello spettacolo in un futuro assai vicino — in attesa di un'integrazione che non potrà essere a lungo rinviata, viene affrontato dalla nostra proposta di legge demandando al Ministero del turismo e dello spettacolo la facoltà di indire riunioni comuni allo scopo di studiare e mettere in atto le possibilità di integrazione dei settori della cinematografia e della TV. Inoltre si fa obbligo all'Ente concessionario per i servizi radio televisivi di avvalersi, per la produzione dei suoi programmi, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dello Stato o di società da esso controllate, nonché del personale dipendente.

Al contempo si fa obbligo alla R. A. I.-TV. di riservare ai telefilm di produzione italiana almeno il 50 per cento del tempo trimestralmente destinato alla emissione di telefilm.

Pur trattandosi di misure che solo parzialmente affrontano e risolvono la determi-

nante questione dei rapporti fra cinema e TV., riteniamo che esse non solo concorrano ad evitare un dannoso dispendio del denaro pubblico provocato dall'assenza di qualsiasi coordinamento fra l'attività cinematografica e quella televisiva gestite dallo Stato, ma forniranno l'occasione per un più equo e razionale impiego delle risorse di taluni enti cinematografici statali — Cinecittà, Istituto Luce, Centro Sperimentale, ecc. — nonché per lo sviluppo di una produzione cinematografica nazionale orientata verso i canali della TV.

In conclusione, il nostro progetto, mentre si propone di impegnare lo Stato in un intervento indirizzato preminentemente a garantire il rafforzamento delle strutture cinematografiche e a semplificare al massimo le bardature burocratiche, mira a determinare condizioni favorevoli a una migliore circolazione dei film italiani e quindi, in ultima analisi, a una superiore capacità di sfruttamento commerciale, senza con ciò dover ricorrere a misure protezionistiche e dirigistiche, e, oltre tutto, stimolando il risanamento da quella piaga del cinema italiano che è rappresentata dall'aumento dei costi di produzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Disposizioni per il cinema.*

#### ART. 1.

La produzione di film è libera.

Lo Stato favorisce e promuove, sia mediante appositi organi sia con interventi finanziari, la produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero in considerazione dell'importanza educativa ed informativa di tali attività, in modo tale da assicurarne la continuità e il sano sviluppo economico.

### *Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo per la cinematografia.*

#### ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia di cui al successivo articolo 3, esercita le attività necessarie all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente nei limiti della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

A tale scopo esso:

a) dirige e controlla direttamente o attraverso appositi organi le società cinematografiche alle quali lo Stato partecipa finanziariamente;

b) sovrintende agli enti e alle manifestazioni cinematografiche che abbiano carattere di pubblico interesse o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

c) esamina i problemi di interesse comune della cinematografia e della radiotelevisione e studia le possibili forme di integrazione funzionale ed economica tra i due settori;

d) effettua l'accertamento della lingua originale dei film;

e) attua le provvidenze stabilite a favore della cinematografia nazionale;

f) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

g) promuove e favorisce lo sviluppo della cultura cinematografica e delle attività che ne assicurino l'elevamento;

h) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

*Commissione superiore per la cinematografia.*

ART. 3.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione superiore per la cinematografia, così composta:

- a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, Presidente;
- b) tre rappresentanti degli industriali della cinematografia;
- c) tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia;
- d) tre rappresentanti degli autori cinematografici, designati dalla associazione nazionale di categoria;
- e) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici designati dalla associazione di categoria;
- f) un rappresentante dell'Ente di Gestione designato dal Consiglio di amministrazione.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono designati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente dell'industria e del lavoro, e possono essere scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo le funzioni di Presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti dell'amministrazione dello Stato ed esperti, in relazione alla natura dei problemi da esaminare.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; durano in carica due anni e sono rieleggibili per non oltre sette componenti; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un supplente. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

La Commissione superiore per la cinematografia oltre a svolgere i compiti affidatole dalla presente legge, esercita tutte le attribuzioni spettanti, a norma delle precedenti leggi, alla Commissione consultiva per la cinematografia.

*Ente autonomo di gestione per il cinema.*

ART. 4.

In deroga a quanto in merito stabilito dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 e annesso Statuto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 e della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero e dal Ministro per le partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono devoluti al Ministero e al ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

Lo Statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 6.

A partire dal corrente esercizio il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aumentato ogni anno, per un periodo di cinque anni, di una somma versata dal Tesoro dello Stato, pari all'1.75 per cento dell'introito lordo conseguito in Italia dagli spettacoli cinematografici nel precedente anno solare, come certificati dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330 è sostituito dai seguenti:

« Entro il 30 settembre 1964 l'Ente provvederà comunque alla costituzione di due società per azioni, di ciascuna delle quali sottoscriverà almeno l'80 per cento delle partecipazioni azionarie, aventi per oggetto principale l'una, la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali; l'altra, la gestione di esercizi cinematografici.

Il restante 20 per cento delle partecipazioni azionarie di ciascuna delle suddette società potrà essere sottoscritto esclusivamente dalla Sezione autonoma per il credito

cinematografico della Banca nazionale del lavoro e dalle società al cui capitale l'Ente autonomo di gestione per il cinema o la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro partecipino in misura maggioritaria.

La cessione delle azioni o quote di proprietà dell'Ente, di proprietà di società al capitale delle quali il medesimo partecipi ovvero di proprietà della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è, in ogni caso, limitata al 35 per cento delle rispettive originarie partecipazioni ed è soggetta all'autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia ».

*Riscossione aliquote noleggio e produzione.*

ART. 8.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dal 1° settembre 1964, cura presso le sale cinematografiche la riscossione delle aliquote di incasso spettanti rispettivamente ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento economico dei film programmati.

Tali aliquote risultano dai contratti liberamente intervenuti tra titolari dei diritti di sfruttamento dei film e distributori, tra distributori ed esercenti le sale cinematografiche, nonché tra quanti altri intervenissero nei contratti stessi. Un originale di ciascun contratto dovrà essere depositato e conservato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con la Società italiana autori ed editori una convenzione per l'affidamento alla stessa del servizio di riscossione di cui al presente articolo; nella convenzione saranno stabilite le modalità per il funzionamento del servizio e il termine massimo entro cui l'esercente è tenuto a versare le aliquote spettanti ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento del film.

Le somme riscosse ai termini del presente articolo vengono depositate presso la Banca nazionale del lavoro non oltre il decimo giorno dalla giornata di spettacolo alla quale si riferiscono e saranno a disposizione degli aventi diritto a partire dal 60° giorno dalla data del deposito.

Una somma pari all'ammontare dei predetti depositi è posta dalla Banca nazionale del lavoro a disposizione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, che la

utilizza per l'esercizio della propria attività secondo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 4 del proprio Statuto.

Nei mandati di riscossione, da emettersi a favore degli aventi diritto a norma del quarto comma del presente articolo, sono indicati l'ammontare complessivo degli incassi lordi delle giornate di spettacolo alle quali ciascun mandato si riferisce, i relativi importi dei diritti erariali ed altre trattenute di legge, nonché le quote e somme di spettanza rispettivamente dell' esercente, del distributore, del titolare dei diritti di sfruttamento e di quanti altri eventualmente intervenissero nel contratto di noleggio.

*Sezione autonoma di credito cinematografico  
della Banca nazionale del lavoro.*

ART. 9.

L'articolo 3 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949 è integrato col seguente comma aggiunto:

« Qualora trattisi di società cooperative, fermo restando il limite del finanziamento di cui sopra al 60 per cento, il residuo 40 per cento del costo totale di produzione potrà essere rappresentato, ai fini della dimostrazione della copertura del costo di produzione, da impegni di prestazione d'opera per la produzione in questione da parte dei soci della cooperativa stessa; tali impegni devono essere garantiti da contratti riconosciuti obbliganti dagli organi della sezione.

Nel caso contemplato dal precedente comma, le garanzie richieste ai sensi del quarto comma del precedente articolo 2 debbono essere tali da consentire alle società cooperative, considerato il particolare statuto ad esse imposto dalla legge, l'accesso ai finanziamenti della sezione ».

ART. 10.

L'articolo 9 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, di cui al precedente articolo, è sostituito dal seguente:

« La Sezione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione di 19 membri, così composto:

a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il presidente, il direttore generale e un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca stessa, designato da detto Consiglio;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori della cinematografia e quattro rappresentanti dagli industriali della cinematografia designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, che li sceglie, sentita la Commissione superiore per la cinematografia, in elenchi formati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente del lavoro e dell'industria con nominativi eventualmente scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività;

e) due rappresentanti dei partecipanti di cui ai commi c), d) ed f) dell'articolo 6;

f) due rappresentanti della cooperazione, designati dalle massime organizzazioni nazionali del movimento cooperativistico;

g) due rappresentanti degli autori cinematografici, designati dall'associazione di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi sarà sostituito dal direttore della sezione ».

L'articolo 15 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico è sostituito dal seguente:

« Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno undici membri. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente ».

#### ART. 11.

I due primi commi dell'articolo 19 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico sono sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto, nonché da cinque consiglieri di amministrazione da nominarsi a norma dell'articolo 16, n. 14, tra i quali almeno un rappresentante degli industriali, uno dei lavoratori e uno della cooperazione.

I cinque consiglieri nominati restano in carica un anno e sono rieleggibili per la durata di un anno.

*Modifiche ai diritti erariali.*

ART. 12.

Per gli spettacoli cinematografici con o senza avanspettacolo nei quali il prezzo massimo lordo del biglietto non superi lire 250, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali i biglietti venduti fino alla concorrenza di un importo lordo di lire 30.000 giornaliero per i film parlati in lingua originale e di lire 20.000 per gli altri film, qualunque sia l'incasso totale della giornata.

Nulla è innovato riguardo alla compilazione delle distinte di incasso regolata dalle vigenti leggi; in particolare la compilazione va eseguita anche per incassi totali giornalieri inferiori a lire 30.000.

ART. 13.

Nelle giornate di spettacolo in cui sia programmato in tutti gli spettacoli giornalieri, eventualmente oltre ai normali complementi di programma, un solo film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlato nella sua lingua originale, con o senza sottotitoli in altra lingua, l'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge è diminuito di una somma pari al 18 per cento dell'incasso lordo, fino alla concorrenza del 90 per cento dei diritti stessi.

La diminuzione di cui al comma precedente non ha luogo quando il film programmato, anche se parlato nella sua lingua originale, sia stato ammesso alla programmazione obbligatoria e al godimento dei contributi di Stato a norma delle precedenti leggi; in tal caso non può venire rilasciata la dichiarazione di cui al sesto comma del presente articolo.

Agli effetti dell'accertamento della lingua originale del film, ove esso non risulti ovvio, sono presi in considerazione:

a) la lingua utilizzata nella versione originale o in quella eventualmente presentata a festival, manifestazioni e concorsi internazionali di riconosciuta importanza;

b) l'origine del film stesso, la nazionalità dei proprietari, degli amministratori e dei partecipanti all'impresa che lo ha prodotto, nonché la lingua madre della maggioranza degli interpreti;

c) la lingua utilizzata, nella versione originale, per la redazione dei titoli, dei cartigli e delle didascalie del film.

È considerato parlato nella sua lingua originale, agli effetti del presente articolo, il film prodotto, sentita la Commissione supe-

riore per la cinematografia, da impresa italiana in regime di compartecipazione paritaria tecnica, artistica ed economica con imprese di altri paesi, purché la legislazione e la prassi commerciale vigenti in tali paesi garantiscano una effettiva reciprocità.

L'accertamento della lingua originale del film viene effettuato dal Ministero del turismo e dello spettacolo; in caso di dubbio o di contestazione da chiunque avanzata viene interpellata la Commissione superiore per la cinematografia, che emette parere vincolante e definitivo.

Per ogni copia stampata e immessa nella circolazione, il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia, a richiesta dell'interessato, una dichiarazione dalla quale risulti se la copia stessa è parlata nella lingua originale del film.

ART. 14.

La percentuale a favore dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, è elevata al 95 per cento.

ART. 15.

I circoli e le associazioni che svolgono attività culturale cinematografica sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali limitatamente agli spettacoli riservati ai soci.

*Ente concessionario per la radiotelevisione.*

ART. 16.

Oltre che dei propri impianti, attrezzature e personale, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve avvalersi, per la produzione dei propri programmi, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'Amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente, salvo casi eventuali di indisponibilità.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di intesa con le amministrazioni interessate, ha facoltà di convocare riunioni comuni allo scopo di studiare e mettere in atto le possibilità di integrazione dei settori della cinematografia e della radiotelevisione; alle riunioni possono essere invitati esperti tecnici dei due rami.

Il tempo destinato trimestralmente da parte dell'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi alla diffusione di telefilm deve essere impiegato per il 50 per cento del totale

alla diffusione di telefilm di produzione nazionale; si intende per telefilm il film che non abbia carattere di cronaca, la cui durata di trasmissione sia superiore a 20 minuti primi e che sia prodotto appositamente o principalmente per essere diffuso attraverso la televisione.

L'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve trasmettere i cortometraggi designati dalla commissione di cui all'articolo 24 quali particolarmente idonei alle trasmissioni televisive, nonché i film segnalati dalla commissione di cui all'articolo 27 quali particolarmente adatti alla gioventù.

La trasmissione dovrà avere luogo entro un anno dalla segnalazione.

#### *Riedizioni.*

##### ART. 17.

Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla prima proiezione pubblica di un film in Italia certificata dalla Società italiana autori ed editori, tutta la pubblicità ed i manifesti del film stesso dovranno contenere, in evidenza, l'indicazione che trattasi di riedizione, accompagnata dal titolo con il quale il film era stato presentato in occasione della prima proiezione, sempreché tale titolo fosse diverso.

#### *Cortometraggi.*

##### ART. 18.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per cortometraggio il film di lunghezza superiore ai 350 metri e inferiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che non abbia i caratteri del giornale di attualità.

##### ART. 19.

Il produttore italiano che intenda beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i film a cortometraggio deve preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio della lavorazione del cortometraggio, presentando nel contempo, ai fini dell'accertamento della nazionalità, il soggetto del film, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, il piano di lavorazione, e fornendo ogni necessario chiarimento.

La denuncia di inizio di lavorazione del cortometraggio vale come domanda di ammissione alle provvidenze governative.

## ART. 20.

È considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il cortometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato realizzato da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori italiani, sempreché il regista e l'operatore siano di nazionalità italiana.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo previo accertamento dei requisiti sopra descritti anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del film per la visione della Commissione di cui al successivo articolo 24.

Per i cortometraggi ripresi in tutto o in parte all'estero, la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio della lavorazione, e dovrà essere fornito ogni chiarimento necessario all'accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale a cortometraggio si considera il materiale scenico appositamente ripreso dopo la denuncia di inizio della lavorazione; in via eccezionale può essere ammesso l'impiego di materiale scenico di repertorio qualora sussistano particolari ragioni di interesse storico, artistico, scientifico o culturale inerenti al soggetto stesso; l'accertamento di tali elementi è fatto in via preventiva dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia, ed in via definitiva all'atto della presentazione del film alla Commissione di cui al successivo articolo 24.

## ART. 21.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film a cortometraggio che conseguano, in tutto o in parte, finalità pubblicitarie o che siano stati realizzati col contributo finanziario dello Stato o di enti di diritto pubblico.

## ART. 22.

Agli esercenti di sale cinematografiche, che proiettano in ciascun spettacolo giornaliero almeno un film nazionale a cortometraggio ammesso ai premi di cui all'articolo 24 della presente legge, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a

norma di legge al netto delle riduzioni di cui all'articolo 12 della presente legge ed al lordo della diminuzione di cui all'articolo 13.

L'esercente di sale cinematografiche è tenuto, pena la decadenza del beneficio dell'abbuono, a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

#### ART. 23.

È nullo qualunque patto con il quale si convenga di corrispondere o di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali a cortometraggio ammessi alle provvidenze stabilite dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio la decadenza di tutte le provvidenze, e a carico dell'esercente del cinema la sanzione di chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 7 giorni.

#### ART. 24.

I film nazionali a cortometraggio, prodotti ai sensi della presente legge, che vengono presentati, completi in ogni loro parte, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, concorrono all'assegnazione semestrale di 60 premi di produzione da lire 4 milioni ciascuno per i cortometraggi in bianco e nero e di lire 5 milioni ciascuno per i cortometraggi a colori.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile successivi alla presentazione dei cortometraggi da una Commissione nominata semestralmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, ai cortometraggi ritenuti di alto valore artistico, culturale e tecnico.

I premi non assegnati costituiranno un fondo per finanziamento supplementare di cooperative per la produzione di cortometraggi, ad iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10.

La Commissione è composta da:

a) tre personalità di chiara fama rispettivamente nel campo della psicologia, sociologia e pedagogia, designate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due critici cinematografici, designati dall'associazione di categoria;

c) due personalità della cultura o dell'arte, designate dall'associazione di categoria degli autori cinematografici;

d) due personalità della cultura o dell'arte, designate dalla massime organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per ogni componente effettivo sarà nominato, con le stesse modalità, un supplente.

I membri della Commissione non sono rieleggibili per il semestre successivo. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

È incompatibile con le funzioni di componente la Commissione l'avere svolto nel quinquennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività connesse con la produzione e l'industria cinematografica.

Un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore a Direttore di divisione della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

L'assegnazione dei premi è preceduta dalla proiezione in una sala di Roma, aperta al pubblico, di tutti i cortometraggi in concorso,

La Commissione designerà fra i cortometraggi premiati quelli particolarmente idonei alle trasmissioni televisive e al circuito cinematografico scolastico, nonché ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare.

#### ART. 25.

Al produttore di ciascuno dei cortometraggi ai quali siano stati assegnati i premi di produzione, di cui al precedente articolo, è attribuito un ulteriore premio di diffusione dell'importo di lire 2 milioni qualora, entro un anno dalla data dell'assegnazione del premio di produzione:

a) il cortometraggio sia richiesto in noleggio, attraverso l'Istituto Luce società per azioni, dall'ente concessionario per le trasmissioni radiotelevisive e venga diffuso per televisione, ovvero

b) il cortometraggio tramite l'Istituto Luce società per azioni sia immesso nel circuito cinematografico scolastico e sia destinato ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare, ovvero

c) il produttore dimostri che il cortometraggio è stato proiettato in almeno trecento sale cinematografiche, secondo l'accertamento della Società italiana autori ed editori.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, ogni e qualsiasi diritto di

sfruttamento economico del cortometraggio resta acquisito all'Istituto Luce società per azioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove e cura la stipulazione di una convenzione tra l'Istituto Luce società per azioni e l'ente concessionario per la radiotelevisione nella quale saranno determinati le modalità e i canoni di noleggio per la trasmissione dei cortometraggi attraverso la televisione.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad effettuare, attraverso le società da esso controllate, il noleggio dei cortometraggi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito uno schedario relativo ai negativi dei cortometraggi con l'indicazione dei numeri progressivi impressionati sui negativi stessi; in base a tale schedario sarà effettuato il controllo della originalità dei negativi dei cortometraggi; il preesistente materiale di repertorio, escludendo comunque quello compreso nello schedario in questione, non potrà superare in ogni cortometraggio il 20 per cento.

#### *Formato ridotto.*

##### ART. 26.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche quando trattasi di film girato e proiettato con pellicola a formato ridotto, purché non inferiore ai 16 millimetri.

In tali casi i metraggi previsti dalla legge si intendono diminuiti in proporzione.

#### *Film per la gioventù.*

##### ART. 27.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema realizza annualmente, per mezzo delle società da esso controllate, almeno 6 film per la gioventù, ciascuno di lunghezza non inferiore a 1.200 metri, rispondenti a criteri educativi, artistici e spettacolari.

All'esercente che proietta soltanto un film prodotto ai sensi del presente articolo, oltre a normali complementi di programma non vietati ai minori, è concesso l'abbuono totale dei diritti erariali.

Per la produzione dei film, di cui al presente articolo, è concesso annualmente un contributo dello Stato di lire 200 milioni a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Per il reperimento e la scelta dei progetti e per il controllo sulla realizzazione dei film di cui al presente articolo è costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di esperti, così formata:

a) un esperto di scienze sociali designato dal Consiglio superiore delle ricerche;

b) uno scrittore di libri per ragazzi designato dall'organizzazione di categoria degli scrittori;

c) due personalità di chiara fama della cultura o dell'arte designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) due critici cinematografici designati dalla relativa organizzazione di categoria;

e) un esperto di problemi di pedagogia designato dal Ministero della pubblica istruzione;

f) due registi di lungometraggio designati dalla relativa organizzazione di categoria.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente, con le stesse modalità.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, esercita le funzioni di segretario, senza diritto al voto; i componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, eleggono il presidente, durano in carica un anno e non sono rieleggibili per il biennio successivo.

I film prodotti ai sensi del presente articolo saranno sottoposti all'Ente concessionario per la radiotelevisione per la eventuale trasmissione.

*Programmazione obbligatoria  
e divieto pubblicità.*

ART. 28.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare almeno 45 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione:

di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlati nella loro lingua originale, ovvero

di film lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche, ovvero

di film prodotti ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, almeno cinque domeniche.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono inoltre riservare almeno 25 giorni per trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione, di cortometraggi ammessi al premio di cui all'articolo 24 della presente legge, ovvero di cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti leggi.

Per i locali ad attività saltuaria gli obblighi di proiezione, di cui al presente articolo, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza e dalla Società italiana autori ed editori con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati, compresa l'indicazione della durata dei comunicati commerciali e della lunghezza e durata dei cortometraggi pubblicitari.

#### ART. 29.

Nelle pubbliche sale cinematografiche è vietata la diffusione di comunicati commerciali nonché la proiezione di cortometraggi pubblicitari per un periodo globale di tempo superiore a cinque minuti primi per ogni spettacolo giornaliero, fatta eccezione per la presentazione di spettacoli di prossima effettuazione nello stesso locale.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di verificare l'adempimento delle norme di cui sopra e di denunciare le eventuali trasgressioni alla Commissione di cui all'art. 31, tramite il proprio comando; i responsabili del servizio d'ordine nei locali di proiezione cinematografica dovranno controllare sia il numero e la durata dei comunicati commerciali e dei cortometraggi pubblicitari, sia la proiezione del cortometraggio non pubblicitario eventualmente in programma, indicando le trasgressioni nel registro, di cui all'articolo 28, oltre che denunciandole alla Commissione suddetta.

## ART. 30.

Per l'infrazione agli obblighi o ai divieti, di cui ai precedenti articoli 28 e 29, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di reintegrare nei trimestri immediatamente successivi le giornate di programmazione obbligatoria eventualmente non effettuate.

Nel caso di inadempienza all'obbligo di programmazione, la Commissione di cui al successivo articolo, prima di applicare la sanzione prevista, può a proprio giudizio assegnare all'inadempiente un termine per la reintegrazione delle giornate di programmazione obbligatoria; in tal caso la sanzione viene applicata dopo che il termine sia trascorso inutilmente.

## ART. 31.

La sanzione di cui al precedente articolo è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta da:

- a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante della Società italiana autori ed editori, designato dalla stessa;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, che svolge anche funzioni di segretario;
- d) due rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, due rappresentanti degli autori cinematografici e due rappresentanti degli industriali della cinematografia, designati dalla Commissione superiore per la cinematografia.

La Commissione nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo dura in carica un anno e si riunisce almeno una volta ogni bimestre; ogni anno sono rieleggibili solo tre dei suoi componenti.

*Cineteca nazionale.*

## ART. 32.

Il produttore di film a lungometraggio e di documentari premiati e il titolare dei diritti di sfruttamento economico del film sono tenuti, entro un anno dalla data della prima proiezione in pubblico del film stesso, a consegnare gratuitamente una copia nuova dell'edizione originale del film alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento degli eventuali contributi statali per il film nazionale ovvero la revoca del permesso di importazione del film non nazionale e, comunque, il sequestro delle copie stampate, sino a quando gli aventi causa non abbiano ottemperato all'onere prescritto.

L'onere stesso si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia e la Cineteca nazionale possono avvalersi delle copie di film esistenti presso la Cineteca stessa per proiezioni a scopo culturale organizzate dal Centro stesso ovvero da enti, comitati, associazioni, circoli, purché questi forniscano adeguate garanzie di ordine culturale e tecnico e rimborsino alla Cineteca le spese, ivi compresa l'aliquota necessaria alla reintegrazione della copia; la Cineteca dovrà provvedere alla proiezione dei film depositati, previo rimborso delle spese della proiezione, su richiesta di chiunque; la Cineteca ha il diritto di chiedere, dopo dieci anni della produzione, il deposito presso di essa dei negativi dei film di particolare interesse, con facoltà di estrarne copia.

*Premi di qualità.*

ART. 33.

Al termine di ogni esercizio finanziario i film a lungometraggio diretti da regista di nazionalità italiana, prodotti da impresa italiana, il cui costo complessivo di produzione non abbia superato la cifra di lire 200 milioni, e i film « opere prime », proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, concorrono all'assegnazione di non più di 15 premi di qualità da lire 30.000.000 ciascuno.

Tale somma sarà così ripartita: lire 25 milioni al produttore, lire 5.000.000 da dividersi in parti uguali tra gli autori del soggetto o della riduzione cinematografica, gli autori della sceneggiatura, il regista, l'operatore e lo scenografo.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da una Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai film ritenuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico.

La Commissione è composta di:

a) una personalità della cultura, di chiara fama, designata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dall'Associazione nazionale di categoria;

c) tre personalità di chiara fama nel campo della cultura, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La Commissione dura in carica un anno; i componenti non possono farne parte per i due anni successivi all'ultimo incarico.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo; il segretario non ha diritto di voto.

Per ciascun componente è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che potrà partecipare a tutte le sedute, ma avrà diritto al voto solo in caso di assenza del membro effettivo o in caso di incompatibilità del rispettivo componente effettivo.

#### *Bollettino.*

#### ART. 34.

I verbali delle riunioni e i deliberati della Commissione superiore per la cinematografia e delle altre commissioni rappresentative, gli elenchi dei film ammessi od esclusi dai benefici di legge, nonché tutte le notizie di carattere pubblico riguardanti la cinematografia sono pubblicati periodicamente in apposito bollettino, edito a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, del quale è ammessa la libera consultazione e la vendita.

#### *Disposizioni abrogate e in vigore.*

#### ART. 35.

Sono abrogate, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, la legge 16 maggio 1947, n. 379, la legge 29 dicembre 1949, n. 958, la legge 31 luglio 1956, n. 897, la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, la legge 22 dicembre 1960, n. 1565 e successive proroghe; i disposti delle suddette leggi limitati nel tempo continuano ad applicarsi fino alle scadenze nelle stesse stabilite.

#### ART. 36.

Restano in vigore:

gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (apertura sale)

L'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione del n. 6) del primo comma con la seguente: «6) da quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema»;

gli articoli 21 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (energia elettrica e Regione sarda)

l'articolo 26 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (compilazione borderò)

l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, con la seguente aggiunta:

« Qualora i reati di cui ai precedenti commi siano commessi in circostanze che comportino riduzione di tasse erariali, abbuoni o contributi dello Stato ai sensi della presente e delle precedenti leggi, le pene relative sono raddoppiate.

Ai fini del secondo comma del presente articolo si intendono non conformi al vero le registrazioni o annotazioni riguardanti film a lungometraggio e a cortometraggio la cui proiezione non venga effettuata in tutti gli spettacoli giornalieri, salvo quanto disposto al settimo comma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 18 della legge 31 luglio 1956, n. 897 »;

l'articolo 29 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione della lettera e) del secondo comma con la seguente: «e) da sei membri della Commissione superiore per la cinematografia designati dalla Commissione stessa e scelti, tre fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti degli industriali della cinematografia; (Comitato importazione, ed esportazione)

l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 24 della legge 31 luglio 1956, n. 897, salva la sostituzione della dizione del primo comma con la seguente: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale, tecnico ed editoriale, con particolare riferimento alle riviste di cultura cinematografica;

b) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico e artistico della cinematografia, mediante ricerche, studi, espe-

rimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema »;

l'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (imposta fissa di registro);

l'articolo 28 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (copie a disposizione del Ministero)

l'articolo 34 della legge 31 luglio 1956, n. 897 (contratto tipo di noleggio)

*Disposizioni finali.*

ART. 37.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario si provvede con stanziamenti a carico del fondo da ripartire in relazione a provvedimenti legislativi del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

## STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA

### ARTICOLO 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente costituisce il principale strumento attraverso cui lo Stato favorisce, promuove e coordina l'attività nazionale di produzione cinematografica e di diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero.

### ARTICOLO 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Consiglio di amministrazione;
- 2°) il Presidente;
- 3°) il Collegio sindacale.

### ARTICOLO 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 membri dei quali:

- a) tre nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- b) cinque eletti dalla Camera dei deputati, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento della Camera;
- c) cinque eletti dal Senato della Repubblica, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a senatore elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento del Senato.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

### ARTICOLO 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

### ARTICOLO 5.

Restano in vigore gli articoli 5 e quelli dal 7 alla fine dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, salva la sostituzione della dizione « Ministero (o Ministro) del turismo e dello spettacolo » a quella « Ministero (o Ministro) delle partecipazioni statali » ogni qualvolta quest'ultima dizione appaia.

### ARTICOLO 6.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.